COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture Stradali e Tecnologiche
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 657 del 02/11/2026

OGGETTO: Istituzione, in un tratto di via Luigi Volpicella (quartiere Barra), il 03/11/2026, del divieto di transito veicolare, per consentire, alla società ABC Napoli, un intervento urgente di pulizia delle proprie caditoie

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che con nota PG/2026/1156522 del 28/10/2026, l'Unità Operativa Attività Tecniche della Municipalità 6 ha trasmesso la comunicazione della società ABC Napoli, prot. n. 0054035 del 23/10/2026, relativa un intervento di pulizia delle caditoie stradali previsto per il giorno 03/11/2026 in via Luigi Volpicella, nel tratto compreso tra la confluenza con Strada Comunale dell'Oliva e quella con Traversa Casavecchia, per la cui esecuzione si rende necessaria l'interdizione temporanea della circolazione veicolare, limitatamente al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività.
Ritenuto che a seguito di quanto esposto si debbano adottare i provvedimenti indicati nella parte dispositiva del presente atto.
Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ORDINA

Istituire, per il giorno 03/11/2026, in via Luigi Volpicella, nel tratto compreso tra la confluenza con Strada Comunale dell'Oliva e la confluenza con Traversa Casavecchia, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento di pulizia delle caditoie stradali da parte della società ABC Napoli, il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di emergenza e soccorso e dei veicoli delle Forze dell'Ordine.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà: installare la segnaletica necessaria a garantire in sicurezza l'attuazione del presente dispositivo provvisorio di circolazione; tenere in buono stato manutentivo la segnaletica provvisoria installata per tutta la durata di vigenza del presente dispositivo di circolazione; ripristinare, al termine dell'intervento, lo stato dei luoghi e della segnaletica orizzontale, verticale e complementare preesistente.

E’ a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell’avvenuta e corretta apposizione della segnaletica di cantiere e della segnaletica stradale; la verifica della tenuta in buono stato manutentivo della segnaletica provvisoria installata, durante tutto il periodo di vigenza del presente dispositivo di circolazione; la verifica dell’avvenuto ripristino, al termine dei lavori, della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico e alla Servizio Polizia Locale, dell’eventuale modifica degli orari e delle date di inizio e fine lavori.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
Per esigenze di Ordine Pubblico l'Autorità di P.S potrà valutare ed adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario, nonché modificare l’attivazione dei dispositivi previsti nella presente Ordinanza.
La Polizia Locale, per esigenze connesse con la fluidità e/o la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, potrà disporre ogni altro ulteriore provvedimento che si ritenga necessario a risolvere situazioni contingenti, prescindendo dalla segnaletica in atto, nonché modificare l'attivazione del presente dispositivo di traffico a seconda delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento dei lavori.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile di Area
Ing. Edoardo Fusco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.